

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4580 del 30/09/2020
Oggetto	OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 E SS. - ANTICA CASCINA GAZZA SOC. AGR. - DOMANDA DI CONCESSIONE 16/03/2020 DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO ZOOTECNICO E IGIENICO-ASSIMILATI, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI TRAVERSETOLO (PR), LOC. MAMIANO. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC PR20A0011. SINADOC 10495/2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4739 del 29/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 del 2005; 1994/2006; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda prot. PG/2020/41437 del 16/03/2020 con cui l'azienda Antica Cascina Gazza Soc. Agr., c.f. 02767120344 ha richiesto la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante pozzo esistente (anagrafe SISTEB PRPPA2930) ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, codice pratica PR20A0011;

PRESO ATTO della successive integrazioni prot. PG/2020/58999 del 22/04/2020 e prot. PG/2020/59754 del 23/04/2020;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati (zootecnico);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 116 del 15/04/2020 senza che nei termini di legge siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima direttiva, risultando conseguentemente compatibile nel rispetto delle prescrizioni di cui al disciplinare allegato;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso dalla PROVINCIA DI PARMA, pervenuto con nota prot. PG/2020/54899 del 15/04/2020;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2020 pari a 164,89 euro;
- ha versato la somma pari a 250 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;
- ha versato l'importo di 726,98 euro dovuto per indennizzi a tutto il 2019 (annualità 2017-2018-2019) per utilizzo senza titolo del demanio idrico, comprensivo della maggiorazione pari al 100 per cento per ogni annualità di utilizzo senza titolo, ai sensi del c.2, art. 51, L.R. 22 dicembre 2009, n. 24 così come modificata dalla L.R. 27 luglio 2018, n. 11 ed applicabile da agosto 2018;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PR20A0011;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'azienda Antica Cascina Gazza Soc. Agr., c.f. 02767120344 la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR20A0011, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 97;

- ubicazione del prelievo: Comune di Traversetolo (PR) località Mamiano, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 6, mapp. n. 49; coordinate ETRS89 UTM32 x:606.330 y: 4.946.001;
 - destinazione della risorsa ad uso zootecnico e igienico-assimilati;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,5;
 - volume d'acqua prelevato pari a mc/annui 4830 per uso zootecnico e 638,75 mc/annui per uso igienico-assimilati;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2024;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
 4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2020 quantificato in 164,89 euro è stato pagato;
 5. di dare atto che è stato versato l'importo di 726,98 euro dovuto per indennizzi a tutto il 2019 (annualità 2017-2018-2019) per utilizzo senza titolo del demanio idrico, comprensivo della maggiorazione pari al 100 per cento per ogni annualità di utilizzo senza titolo, ai sensi del c.2, art. 51, L.R. 22 dicembre 2009, n. 24 così come modificata dalla L.R. 27 luglio 2018, n. 11 ed applicabile da agosto 2018;
 6. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250 euro, è stata versata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Dott. Pietro Boggio;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Antica Cascina Gazza Soc. Agr., c.f. 02767120344 (codice pratica PR20A0011).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 97, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 125, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 1,5, dotato di filtri così ubicati:

- Filtro fessurato ad asola semplice da 1 mm Prof.: 38÷41 m
- Filtro fessurato ad asola semplice da 2 mm Prof.: 43÷45 m
- Filtro fessurato ad asola semplice da 2 mm Prof.: 63,5÷64,5 m
- Filtro microfessurato ad asola semplice da 0,5 mm Prof.: 90÷97 m.

2. L'opera di presa è sita in Comune di Traversetolo (PR) località Mamiano, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 6, mapp. n. 49; coordinate ETRS89 UTM32 x:606.330 y: 4.946.001.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico e igienico-assimilati.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 1,5 e nel limite di volume d'acqua prelevato pari a 4830 mc/annui per uso zootecnico e 638,75 mc/annui per uso igienico-assimilati.

3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: 0650ER-DET1-CMSG – Nome: Conoidi montane e Sabbie gialle occidentali.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, tramite bonifico bancario, sul conto corrente Banco Posta, coordinate bancarie: codice **IBAN IT94H0760102400001018766103**; oppure tramite bollettino di conto corrente postale n. **1018766103** intestato a **REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DEMANIO IDRICO EMILIA OVEST - SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDRICO**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Per l'**annualità corrente 2020** il valore del canone è stabilito in **euro 164,89 euro**. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2024**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il

prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e,

comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di

difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Monitoraggio della falda - Il concessionario è tenuto a predisporre un piano di monitoraggio finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico con particolare attenzione al parametro del “trend piezometrico” ad effettuare le misurazioni della falda almeno due volte durante l'anno (indicativamente in primavera ed in autunno).

2. Risparmio idrico - Il concessionario è tenuto a predisporre un piano che preveda l'adozione di modalità di utilizzo della risorsa che comportino un risparmio idrico della risorsa.

3. Adempimenti all'atto del rinnovo - In occasione della presentazione del rinnovo si dovrà presentare uno studio, basato sui risultati di un monitoraggio sitospecifico, che indichi l'influenza del pozzo sull'andamento del trend piezometrico dell'acquifero interessato ed una revisione delle modalità di utilizzo della risorsa che preveda un risparmio dei volumi prelevati. La concessione, all'atto del rinnovo potrà essere sottoposta a revisione in relazione all'esito degli approfondimenti conoscitivi effettuati.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.